DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FINANZIARIA, INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ENTI TERRITORIALI, ULTERIORI INTERVENTI PER LE ZONE COLPITE DA EVENTI SISMICI E MISURE PER LO SVILUPPO

Art. 4

Regime fiscale delle locazioni brevi

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 2026, N. 117. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 2026, N. 117. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 2026, N. 117. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2020, N. 178. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 2026, N. 117. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati relativi ai contratti di cui al comma 1 e 3 e' punita con la sanzione di cui all'articolo 11, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. La sanzione e' ridotta alla meta' se la trasmissione e' effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, e' effettuata la trasmissione corretta dei dati. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 2026, N. 117. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 2026, N. 117. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 2026, N. 117. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 2026, N. 117. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del 100 per cento del tributo non versato e comunque non inferiore a 50 euro; per l'infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del 40 per cento del tributo non versato e comunque non inferiore a 50 euro. (52) (81) COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 2026, N. 117. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 2026, N. 117. Il comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, si interpreta nel senso che i soggetti che hanno optato, ai sensi del predetto comma 4, per il regime agevolativo previsto per i lavoratori impatriati dal comma 1 del medesimo articolo, decadono dal beneficio fiscale laddove la residenza in Italia non sia mantenuta per almeno due anni. In tal caso, si provvede al recupero dei benefici gia' fruiti, con applicazione delle relative sanzioni e interessi.

Versione che entrerà in vigore il 1 gennaio 2027 · versione 67

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo

Estremi	Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50
Titolo	I — Disposizioni urgenti in materia di finanza pubblica
Capo	I — Disposizioni in materia di entrate
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 aprile 2017

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(52) Il D.L. 21 giugno 2022, n. 73 ha disposto (con l'art. 3, comma 6) che il termine del 30 giugno previsto dal comma 5-ter del presente articolo per la presentazione della dichiarazione dell'imposta di soggiorno per gli anni di imposta 2020 e 2021 e' differito al 30 settembre 2022.

(81) Il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147 ha disposto (con l'art. 12, comma 9) che "Le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7 e 8 si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° gennaio 2027".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-finanziaria-iniziative-a-favore-degli/art-4-regime-fiscale-delle-locazioni-brevi/versione/67

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it